

# TIROCINI, NUOVE LINEE GUIDA

## COSA È CAMBIATO

### SOGGETTI PROMOTORI

I tirocini **Extracurricolari** sono stati accorpate nell'unica tipologia "formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo" pertanto non sussiste più la differenza con i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre i 12 mesi.

Per l'attivazione di **tirocini extracurricolari rivolti a studenti durante il periodo estivo** i **soggetti promotori abilitati sono esclusivamente i Centri per l'impiego**.

Mentre, nulla è cambiato per i tirocini estivi curricolari, previsti nei relativi piani di studio, per i quali l'attivazione è riservata alle Istituzioni scolastiche presso cui risulta iscritto il tirocinante.

In fase di presa in carico del tirocinante non necessita inserire DID e COB. I Centri per l'Impiego possono avvalersi per la redazione del PFI e mezzi di tutoraggio, dall'Istituto scolastico formativo presso cui è iscritto il tirocinante.

In tal caso, la Convenzione dovrà essere sottoscritta anche dal rappresentante scolastico.

### TUTORSHIP

Il soggetto promotore individuato un proprio **Tutor**, elabora d'intesa con il Tutor del soggetto ospitante, la redazione del Dossier Individuale, predispone un piano di attività, prevedendo una verifica almeno quindicinale con il tirocinante.

Ogni tutor del soggetto promotore può accompagnare fino ad un massimo di venti tirocinanti extracurricolari contemporaneamente.

## NUOVA NORMATIVA REGIONALE DGR 7763 DEL 17.01.2018 "INDIRIZZI REGIONALI IN MATERIA DI TIROCINI"



[www.api.varese.it](http://www.api.varese.it)



0332 830200



[risorse.umane@api.varese.it](mailto:risorse.umane@api.varese.it)



### MODALITA' DI APPLICAZIONE

Entro 30 giorni dall'attivazione del tirocinio, **il soggetto promotore registra il tirocinio extracurricolare nell'apposito portale di Regione Lombardia** indicandone gli elementi essenziali, anche rilevati dalla **Comunicazione obbligatoria**.

## REQUISITI IMPRESE

Niente tirocini se ci sono in corso procedure di cassa integrazione nelle medesime unità produttive e niente stage per i datori di lavoro che abbiano effettuato licenziamenti nei 12 mesi precedenti all'attivazione o per svolgere le stesse mansioni del personale che ha lasciato l'azienda.

- nel caso di licenziamenti collettivi,
- per giustificato motivo oggettivo,
- per superamento del periodo di comporto,
- per mancato superamento del periodo di prova,
- per fine appalto
- nel caso di risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.

## DESTINATARI

- soggetti in stato di disoccupazione
- disabili e svantaggiati
- lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito (NASPI)- lavoratori a rischio di disoccupazione;
- soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione

## TUTOR

**Il soggetto promotore (ENTE)** individua un proprio tutor per elaborare, d'intesa con il tutor del soggetto ospitante, il progetto formativo, per l'organizzazione e il monitoraggio del tirocinio e la redazione del Dossier individuale nonché dell'attestazione finale.

Il tutor deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di laurea, diploma di istruzione secondaria superiore, diploma o qualifica di Ie FP.


Il tutor predispone un piano di attività volto a garantire la buona riuscita dell'esperienza formativa, prevedendo una verifica almeno quindicinale con il tirocinante.

**Ogni tutor del soggetto promotore può articolare il proprio piano di attività in modo da accompagnare fino ad un massimo di venti tirocinanti extracurricolari contemporaneamente.**

**Il soggetto ospitante (AZIENDA)** nomina un tutor che è responsabile dell'attuazione del progetto formativo individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, anche aggiornando la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.).

Il tutor aziendale deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio.

**Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare contemporaneamente fino ad un massimo di tre tirocinanti.**

 In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito. Tale variazione deve essere formalmente comunicata al tirocinante e al soggetto promotore.

## LIMITI ALL'ATTIVAZIONE DEI TIROCINI

- Non possono essere attivati tirocini extracurricolari per tipologie di attività lavorative elementari e per le quali non può essere previsto un tirocinio;
- I tirocinanti non possono sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività né sostituire il personale nei periodi di malattia, maternità, ferie o infortuni, o per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione;
- il soggetto ospitante può realizzare con il medesimo tirocinante un solo tirocinio extracurricolare. Il soggetto ospitante non può realizzare un tirocinio extracurricolare con persone con cui ha avuto nei due anni precedenti rapporti di lavoro dipendente o altre forme di collaborazione (sono escluse da questa limitazione le esperienze di alternanza scuola-lavoro).
- Resta inteso che il tirocinio extracurricolare può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio presso il medesimo soggetto ospitante per non più di 30 giorni, anche non consecutivi, nei 6 mesi precedenti l'attivazione.
- Nell'ambito di un singolo tirocinio, non è in ogni caso possibile svolgere contemporaneamente il ruolo di soggetto promotore e di soggetto ospitante.
- Non si possono attivare tirocini in presenza di **procedure concorsuali**, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.
- Non sono attivabili tirocini extracurricolari in favore di professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione.



### NUMERO MASSIMO DI TIROCINANTI CAMBIA A SECONDA DELLE DIMENSIONI AZIENDALI:

- imprese fino a 5 dipendenti: massimo 1 tirocinante;
- imprese fra 6 e 20 dipendenti: 2 tirocinanti;
- sopra i 20 dipendenti (sono compresi i titolari dell'impresa e i dipendenti con contratto a tempo determinato e indeterminato): il tetto è rappresentato dal 10% dei dipendenti + contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi

**Nelle imprese sopra i 20 dipendenti, le stabilizzazioni dei tirocinanti consentono di incrementare il numero degli stage attivabili, nelle seguenti misure:**

- 1 tirocinio se hanno assunto almeno il 20% dei tirocinanti dei 24 mesi precedenti;
- 2 tirocini se hanno assunto il 50% (la metà dei tirocinanti);
- 3 tirocini se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti;
- 4 tirocini se hanno assunto tutti i tirocinanti dei 24 mesi precedenti.

## DURATA DEL TIROCINIO

**Le durate minime dei tirocini** sono:

- **n. 2 mesi** per i tirocini extracurricolari, ad eccezione del tirocinio svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è ridotta ad un mese;
- **n. 14 giorni** per tirocini extracurricolari rivolti a studenti durante il periodo estivo; stabilite dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi per i tirocini curricolari

**Le durate massime dei tirocini**, ivi comprese le eventuali proroghe, sono:

- **n. 6 mesi** per i tirocini extracurricolari il cui Piano Formativo Individuale preveda l'acquisizione di competenze referenziate con EQF livello 2 e 3, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori sei mesi qualora, nel corso della proroga, si preveda l'acquisizione di competenze referenziate con EQF di almeno livello 4;
- **n. 12 mesi** per i tirocini extracurricolari il cui Piano Formativo Individuale preveda l'acquisizione di competenze referenziate con EQF di almeno livello 4;
- **n. 2 mesi** per tirocini extracurricolari rivolti a studenti durante il periodo estivo stabilite dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi per i tirocini curricolari.

**Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, malattia lunga o infortunio**, cioè per una **durata pari o superiore a 30 giorni solari**, oppure per chiusure formalizzate del soggetto ospitante (della durata di almeno 15 giorni solari). **Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.**

## INDENNITA' DÌ PARTECIPAZIONE

Per la partecipazione ai tirocini extracurricolari e tirocini extracurricolari rivolti a studenti durante il periodo estivo è corrisposta al tirocinante un'indennità di importo definito dalle parti ed esplicitato nella convenzione di tirocinio che non potrà essere inferiore a:

- **euro 500 mensili**, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, riducibile a euro 400 mensili qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l'erogazione del servizio mensa.
- **euro 350 euro mensili** qualora l'attività di tirocinio non implichi un impegno giornaliero superiori a 4 ore.

L'indennità di partecipazione è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 80% su base mensile.

**Qualora la partecipazione sia inferiore al 80% su base mensile, l'indennità di partecipazione viene ridotta proporzionalmente, fermo restando il minimo di 300 euro mensili.**

- Nell'ipotesi di sospensione del tirocinio, durante tale periodo non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.

Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi o disoccupati percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l'indennità di partecipazione non è dovuta, salvo eventuale rimborso spese di trasporto e trasferimento.

- Nel caso di tirocini in favore di soggetti **percettori di forme di sostegno al reddito**, in assenza di rapporto di lavoro, è riconosciuta la facoltà ai soggetti ospitanti di erogare un'indennità di partecipazione **cumulabile con l'ammortizzatore percepito, anche oltre l'importo minimo di euro 500 mensili**, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, riducibile a 400 euro mensili qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l'erogazione del servizio mensa.

FAQ relative alla nuova normativa regionale DGR 7763 del 17.01.2018 “Indirizzi regionali in materia di tirocini” Le stesse verranno costantemente aggiornate in base alle nuove iniziative realizzate durante la programmazione e alle esigenze rilevate in fase di attuazione.

NR	DOMANDA	RISPOSTA	RIF NORMA
1	<p><b>È possibile attivare un tirocinio extracurricolare in favore di soggetti titolari di una partita IVA?</b></p>	<p>Si, purché rientranti nelle categorie di destinatari individuate dagli Indirizzi regionali, ossia in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. 150/2015 oppure in attività e in cerca di una nuova occupazione.</p> <p>Ai sensi della Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, prot. n. 3374 del 04/03/2016, “Richiesta di chiarimenti e indicazioni operative sulla normativa in materia di stato di disoccupazione D.lgs.150/2015”, e in particolare del riscontro al quesito Q.5 “Chiarimenti in relazione al lavoro autonomo”, un lavoratore autonomo è considerato privo di impiego qualora sia “titolare di una partita IVA non movimentata negli ultimi 12 mesi, precedenti la presentazione della DID”.</p> <p>Inoltre, considerando che le Linee Guida nazionali, nella prospettiva di promuovere il tirocinio come strumento di politica attiva del lavoro, quale canale di primo ingresso nel mercato del lavoro o di accompagnamento alla transizione da un’occupazione ad un’altra, ha previsto la possibilità di attivare un tirocinio extracurricolare per tutti coloro che ricercano un impiego, compresi i soggetti già occupati, si ritiene plausibile ricomprendere in quest’ultima categoria anche i lavoratori autonomi in attività, ossia titolari di una partita IVA movimentata, che intendano orientarsi verso nuove opportunità occupazionali.</p>	<p>Nota prot. n.3374 del 04/03/2016 del MLPS “Richiesta di chiarimenti e indicazioni operative sulla normativa in materia di stato di disoccupazione – D.lgs.150/2015” punto Q.5.</p>
2	<p><b>Per soggetti occupati, in cerca di altra occupazione, si intendono solo gli occupati part-time o vengono incluse anche le persone occupate con contratti full time? Per quest’ultima casistica bisogna accertarsi che l’impegno complessivo della persona non superi le 40 ore settimanali oppure è possibile effettuare uno stage anche nel weekend o alla sera?</b></p>	<p>La disciplina non contiene limitazioni in merito all’impegno orario dell’occupazione in essere. Tuttavia, l’impegno orario cumulativo, derivante dal rapporto di tirocinio e dal rapporto di lavoro, deve essere tale da rispettare le disposizioni sull’orario di lavoro che regolano il contratto di assunzione attivo, ai sensi del D.lgs. n. 66 dell’8 aprile 2003 e di quanto previsto dal contratto collettivo applicato dal datore di lavoro.</p>	<p>D.G.R. n.7763/2018 art. 3.2 FAQ n. 11 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22/11/2017 Link:<a href="https://mlps.force.com/s/topic/0TOOY0000004PFYWAU/giovaniani">https://mlps.force.com/s/topic/0TOOY0000004PFYWAU/giovaniani</a></p> <p><b>11. È possibile svolgere un tirocinio formativo e di orientamento in costanza di rapporto di lavoro?</b></p> <p>Sì. In merito alla possibilità di svolgere un tirocinio formativo e di orientamento in costanza di rapporto di lavoro, si precisa che allo stato non si ravvisano preclusioni normative. Tuttavia, considerato che la situazione in esame si presenta come potenzialmente elusiva della normativa sull’orario di lavoro,</p>

			compatibilmente con le disposizioni che regolano il rapporto di lavoro in essere, occorre prestare particolare attenzione alla normativa sui tirocini. In particolare, si richiama l'attenzione sul progetto formativo e sulle figure dei tutor, considerati quali elementi caratterizzanti il tirocinio formativo al fine della sua distinzione dal rapporto di lavoro.
3	<b>È possibile attivare tirocini extracurricolari (non estivi) a studenti? In tal caso lo studente deve rilasciare la DID ai sensi del D.Lgs. 150/2015 per rientrare nella categoria "disoccupati"?</b>	Sì, purché lo studente abbia compiuto i 16 anni di età, ossia assolva al requisito anagrafico per lo svolgimento di attività lavorativa. In tal caso il soggetto deve rilasciare la DID e sottoscrivere il Patto di Servizio per ottenere lo status di disoccupato, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 150/2015, indipendentemente dalla condizione di studente.	DGR n.7763/2018 paragrafo 1
4	<b>Per l'attivazione dei tirocini l'azienda deve essere in possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)?</b>	Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008 i tirocinanti sono equiparati ai lavoratori. Conseguentemente, in un'azienda in cui sono presenti tirocinanti il datore di lavoro è tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 al fine di garantire la salute e la sicurezza degli stessi. Il soggetto ospitante presso cui sarà attivato il tirocinio dovrà quindi essere in regola con la vigente normativa sulla salute e sicurezza sul luogo di lavoro e integrare il Documento di Valutazione dei Rischi, di cui all'art. 28 del D.Lgs. 81/2008, con la sezione per i tirocinanti. La sezione tirocinanti del DVR contiene i dati del tirocinante, le mansioni che è chiamato a svolgere, le attrezzature utilizzate, la formazione sulla sicurezza fornita, i rischi a cui è esposto e se è prevista la sorveglianza sanitaria (in funzione del livello di rischio a cui è esposto).	D.Lgs. 81/2008 art. 28
5	<b>Possono essere individuati 2 tutor aziendali in caso di tirocinante che operi presso un'azienda con turnazione.</b>	Sì, la normativa non contiene disposizioni ostative in tal senso.	
6	<b>Chiarimenti in caso di assenza del tutor aziendale (firma o non firma il registro)?</b>	In caso di ferie, malattia, trasferta e altre casistiche analoghe che comportano l'allontanamento temporaneo, e comunque giustificato, per periodi brevi, intendendosi quelli di durata inferiore a 15 giorni solari consecutivi, del tutor aziendale, può essere delegato un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito per	DGR n.7763/2018 paragrafo 2.3 b)

		accompagnare il tirocinante e per assolvere gli adempimenti amministrativi legati alla gestione del tirocinio (es. firmare il registro presenze).	
7	Cosa si intende per "assenza prolungata del tutor del soggetto ospitante"?	Si considera "prolungata" una assenza che impedisca e ostacoli lo svolgimento delle attività. Si può assumere come parametro di riferimento convenzionale la durata di chiusura aziendale oltre la quale il tirocinante può richiedere la sospensione del tirocinio, ossia per almeno 15 giorni solari consecutivi.	DGR n.7763/2018 paragrafo 2.3
8	È possibile integrare il modello di convenzione inserendo delle regole di svolgimento definite dall'azienda ospitante?	I format A.1 e A.2 allegati al decreto DDS n. 6286/2018 definiscono gli elementi minimi della convenzione, collettiva e individuale, che devono essere presenti. E' comunque facoltà del soggetto promotore e del soggetto ospitante, che sottoscrivono la convenzione, integrarne e modularne eventualmente il contenuto secondo le specifiche esigenze finalizzate ad assicurare la migliore efficacia del percorso formativo. In ogni caso le regole attinenti al comportamento rientrano nel novero degli obblighi del tirocinante riportati nel piano formativo individuale, che viene sottoscritto dallo stesso tirocinante.	DDS n.6286/2018 Allegati A.1 e A.2
9	In quale modo l'azienda ospitante/ente promotore devono procedere per l'interruzione del rapporto di tirocinio? (es. raccomandata, mail ecc.	Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante e dal soggetto promotore solo in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti e/o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto, dandone comunicazione alle parti secondo i tempi e le modalità eventualmente concordati nella Convenzione. Il tirocinante, per poter interrompere il tirocinio, deve predisporre una comunicazione scritta che ne indichi le motivazioni e consegnarla ai tutor del soggetto promotore e ospitante, secondo i tempi e le modalità eventualmente indicati nel Piano Formativo Individuale.	DGR n.7763/2018 paragrafo 3.4
10	In caso di tirocinio interregionale e/o multi localizzato quale disciplina si applica?	In caso di tirocinio interregionale si applica la normativa della Regione o Provincia autonoma di riferimento del soggetto ospitante. Ossia: a. per soggetti ospitanti monolocalizzati, la disciplina del territorio in cui è situata la sede di svolgimento del tirocinio; b. per soggetti ospitanti multilocalizzati: • qualora il datore di lavoro	DGR n.7763/2018 paragrafi 2.1 e 3.1

		<p>decida di non avvalersi dell'opzione di accentramento sulla sede legale, la disciplina del territorio in cui è situata la sede di svolgimento del tirocinio;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• qualora il datore di lavoro decida di avvalersi dell'opzione di accentramento sulla sede legale, la disciplina del territorio in cui è situata la sede legale del datore di lavoro.</li> </ul> <p>Qualora non trovi applicazione la disciplina di Regione Lombardia, la modulistica per l'attivazione e le regole di svolgimento del tirocinio sono quelle della Regione/Provincia autonoma di riferimento.</p>	
11	<b>I periodi di "picco delle attività" comprendono anche le attività "quasi stagionali" es. gelateria?</b>	La stagionalità non è da considerarsi picco di lavoro episodico ma costituisce una caratteristica strutturale di talune attività produttive. La disciplina prevede una durata specifica per i tirocini in attività a carattere stagionale.	DGR n.7763/2018 paragrafo 3.4
12	<b>Stante il divieto di attivare più tirocini con il medesimo tirocinante, è possibile attivare un tirocinio extracurricolare con il medesimo tirocinante presso un'azienda appartenente allo stesso gruppo della prima azienda ospitante?</b>	Si. La disciplina esclude lo svolgimento di un secondo tirocinio extracurricolare con il medesimo soggetto ospitante, ossia nel caso in cui le informazioni identificative della seconda azienda coincidano con quelle della prima, tale da individuare un'identità sostanziale di un unico soggetto.	
13	<b>Come il soggetto promotore accerta che il soggetto ospitante possiede i requisiti richiesti per l'attivazione di un tirocinio? (es. prestazione di lavoro accessorio, limiti numerici all'attivazione di tirocini, ecc.</b>	Con la sottoscrizione della convenzione il soggetto ospitante auto-dichiara di possedere i requisiti richiesti, di rispettare i vincoli e gli obblighi di cui alla DGR n.7763/2018 e si assume le responsabilità e le eventuali sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci.	DDS n.6286/2018 Allegati A.1 e A.2
14	<b>Se nel PFI viene inserita anche solo una competenza con livello EQF 4 allora il tirocinio può durare o essere prorogato fino a 12 mesi? Oppure tutte le competenze inserite nel progetto formativo devono afferirsi al livello EQF 4?</b>	Per l'attivazione di un tirocinio extracurricolare il PFI deve contenere almeno 2 competenze. Per poter attivare un tirocinio della durata di 12 mesi è necessario che tutte le competenze indicate nel PFI di partenza siano riferite ad un livello EQF 4 o superiore. Per poter prorogare un tirocinio oltre i sei mesi di durata è necessario prevedere l'acquisizione di una o più competenze tutte di livello EQF 4 o superiore.	DGR n.7763/2018 paragrafo 3.4



15	<b>Il limite dell'orario notturno fino alle 23, è da intendersi applicabile anche per quelle aziende che prevedono attività fino alle 24:00 o all'una di notte? (es. bar)</b>	Si, se la specifica attività del soggetto ospitante giustifica lo svolgimento del tirocinio in orario notturno nell'ambito delle previsioni dell'accordo collettivo e ferme restando le tutele previste dalla normativa vigente ed in particolare per i minori, questo può essere previsto.	DGR n.7763/2018 paragrafo 3.4
16	<b>Il periodo di chiusura formalizzata può essere comunicato in itinere? Nel caso è possibile effettuare una proroga al termine del tirocinio della durata del periodo di sospensione?</b>	Il periodo di chiusura può essere comunicato in itinere. Il soggetto ospitante è tenuto a comunicare alle parti (soggetto promotore e tirocinante) eventuali periodi di chiusura formalizzata che intercorrono nell'arco temporale di svolgimento del tirocinio, fermo restando il rispetto della soglia minima di durata di 2 mesi (per i tirocini in favore di soggetti disabili e svantaggiati non è prevista una soglia minima). Se il periodo di chiusura è pari o superiore a 15 giorni solari il tirocinio può essere sospeso su richiesta del tirocinante. E' facoltà delle parti concordare la proroga del termine del tirocinio al fine di recuperare le giornate non svolte integrando la sezione "Obiettivi e modalità di svolgimento" nel PFI.	DGR n.7763/2018 paragrafo 3.4 DDS n.6286/2018 Allegati B.1 e B.2
17	<b>L'assenza del tirocinante per diversi giorni consecutivi, senza darne comunicazione e in assenza di un giustificato motivo, legittima l'interruzione del tirocinio da parte dell'ospitante?</b>	L'assenza prolungata del tirocinante senza alcuna comunicazione e giustificazione può essere causa di interruzione.	DGR n.7763/2018 paragrafo 3.4
18	<b>E' possibile cumulare l'indennità mensile di partecipazione con strumenti di sostegno al reddito (Naspi, CIG)?</b>	In riferimento ai percettori di strumenti di sostegno al reddito, sia in assenza sia in costanza di rapporto di lavoro, non vige l'obbligo di corresponsione dell'indennità mensile di partecipazione. E' comunque facoltà discrezionale delle parti concordare il riconoscimento di un contributo economico, di importo: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ fino a concorrenza di € 500 per i percettori di CIG;</li> <li>✓ elevabile anche oltre l'importo di € 500 per i percettori di Naspi.</li> </ul>	DGR 7763/2018 art. 3.8
19	<b>I tirocini promossi a vantaggio di soggetti disabili devono essere computati nel limite massimo di tirocini attivabili?</b>	No, i tirocini rivolti a soggetti disabili o svantaggiati non concorrono al computo del numero di rapporti di tirocinio attivati presso il soggetto ospitante.	DGR n. n.7763/2018 paragrafo 4 b)

20	<p><b>Quale è il ruolo dei CPI e delle Istituzioni scolastiche/formative nel caso di tirocini estivi?</b></p>	<p>Per i tirocini estivi, che devono essere promossi esclusivamente dai CPI, è possibile attivare una convenzione a triplice firma (CPI, Istituzione scolastica/formativa e azienda ospitante) nella quale ci si possa avvalere della istituzione scolastica di provenienza dello studente in qualità di fornitore del tutor formativo. In tal caso il CPI avrà la funzione di presa in carico del tirocinante (DID + PSP) e di garante dell'effettiva caratteristica extracurriculare del tirocinio. Il PFI potrà essere altresì condiviso oltre che con l'azienda ospitante anche con il tutor formativo fornito dalla istituzione scolastica. Nel caso in cui il tirocinio avesse una prevalenza di formazione curriculare il tirocinio estivo potrà essere attivato dalla stessa istituzione scolastica senza raccordo con il CPI. Infine, nel caso in cui la componente formativa dovesse essere del tutto marginale, il CPI, ovvero altro operatore accreditato (API), può attivare altre forme di contratto di lavoro.</p>	
21	<p><b>I tirocini extracurricolari sono rivolti a "soggetti già occupati che siano i cerca di altra occupazione". A quali soggetti si fa riferimento esattamente?</b></p>	<p>Si fa riferimento a tutti gli occupati, dipendenti e in forma autonoma, che intendono svolgere un tirocinio per orientarsi verso un'altra professione.</p>	
22	<p><b>Come va inteso il divieto di cui all'articolo 3.2 "Limiti all'attivazione dei tirocini" lettera f) secondo cui "Non sono attivabili tirocini extracurricolari in favore di professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione"? Tale divieto preclude l'accesso ai tirocini extracurricolari di inserimento lavorativo previsti dallo strumento della "Dote Comune" a tutti coloro che risultano iscritti ad un albo professionale?</b></p>	<p>La clausola fa riferimento al divieto per professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate di ospitare un tirocinio extracurricolare qualora le mansioni del tirocinante riguardino attività tipiche o riservate alla professione. Pertanto il divieto sul soggetto ospitante si applica a professionisti abilitati e qualificati, limitatamente ad attività caratterizzanti la professione. Un elenco indicativo, non esaustivo, delle professioni regolamentate da provvedimenti legislativi è riportata nell'Allegato 6 al Quadro Regionale degli Standard Professionali, consultabile all'indirizzo <a href="http://www.ifl.servizirl.it/site">http://www.ifl.servizirl.it/site</a>. A titolo esemplificativo un avvocato ha la facoltà di attivare un tirocinio extracurricolare per mansioni di segreteria, mentre non può adibire un tirocinante alle attività tipiche della professione, ossia che qualificano in modo distintivo l'esercizio dell'avvocatura. Ad esempio, inoltre, il medesimo vincolo si applica alle professioni di acconciatore ed estetista per le quali è richiesta un'abilitazione specifica. La ratio della clausola risiede nell'istanza di evitare un utilizzo improprio della prestazione dei tirocinanti in sostituzione di professionisti.</p>	

		Resta intesa, secondo quanto disposto dagli Indirizzi regionali, la possibilità di attivare tirocini per l'esercizio di attività regolamentate di tipo curriculare, nell'ambito dei piani di studio dei percorsi formativi.	
23	<b>Cosa si intende per "lavoratori a rischio di disoccupazione"?</b>	Ai sensi dell'articolo 19 del D.lgs. 150/2015 si intendono lavoratori a rischio di disoccupazione coloro che non hanno cessato il rapporto di lavoro ma hanno già ricevuto una comunicazione di licenziamento.	D.lgs. 150/2015 Art. 19
24	<b>Ai fini della determinazione dei limiti di contingentamento, chi si deve ricomprendere nel conteggio delle risorse umane?</b>	Nel conteggio delle risorse umane si devono ricomprendere: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Il o i titolari d'impresa</li> <li>✓ I lavoratori con contratto a tempo indeterminato, determinato a condizione che il loro contratto abbia inizio prima dell'avvio del tirocinio e si concluda successivamente alla conclusione dello stesso</li> <li>✓ I soci lavoratori di cooperative, come definiti dalla legge 3 aprile 2001, n.142.</li> </ul>	DGR n.7763/2018 paragrafo 3.2
25	<b>Per le società chi deve essere considerato titolare?</b>	Il titolare di una società coincide con la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o esercitano il controllo diretto o indiretto sulla società.	

